

LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1965, N. 9¹

**Istituzione nel libro fondiario dello schedario alfabetico
in sostituzione del registro dei proprietari e di un foglio
degli aggravi comuni a tutte le porzioni per gli edifici
materialmente divisi²**

Art. 1

1. Il registro dei proprietari, previsto dal paragrafo 12 della legge provinciale per il Tirolo 17 marzo 1897 (Bollettino leggi provinciali n. 9 dell'anno 1897), conservata in vigore con R.D. 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dallo schedario alfabetico dei proprietari che sarà attuato secondo le modalità da determinarsi con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2³

Art. 3

1. All'onere di Lire 400.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il 1965, mediante

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 14 settembre 1965, n. 38.

³ L'applicazione dell'articolo è cessata secondo le disposizioni dell'art. 3 della l.r. 11 agosto 1977, n. 8.

prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.